



## Segreteria Generale

Prot. n. 17/65

Palermo li 23/01/2017

Al Dirigente Generale  
del Dipartimento della Funzione Pubblica  
e del personale

**OGGETTO:** permessi retribuiti ex art. 33, c. 3, L. 5/2/92 n. 104. Chiarimenti e disposizioni –  
Circolare.

Con la nota prot. n. 84115 del 24 giugno 2015, la S.V., riscontrando proprio un quesito posto da questa O.S. in ordine a dubbi manifestati da qualche dirigente circa la quantificazione dei permessi retribuiti ex legge 104/92 esclusivamente in ore, aveva precisato che *“i commi 19 e 20, dell'art. 49 della L.r. n. 9/15 hanno modificato esclusivamente il comma 2 dell'art. 47 del CCRL 2002/2005 in ordine al numero dei giorni spettanti per particolari motivi familiari o personali, e che nessuna normativa ha apportato modifiche al regime dei permessi per i dipendenti con familiari con handicap in situazione di gravità (comma 3, art. 33 L. 104/92) che possono essere concessi in tre giorni di permesso o, in alternativa, 18 ore al mese.”*

Con circolare di pari oggetto, prot. n. 5990 del 18 gennaio 2017, la S.V., modificando il precedente orientamento, ha, invece, disposto che i permessi retribuiti ex legge 104/92, art. 3, comma 3, a partire dalla data della suddetta circolare (18 gennaio 2017), saranno quantificati esclusivamente in ore per un massimo di 18 ore mensili.

Appare utile, in proposito, precisare che i tre giorni di permesso sono concessi direttamente dalla Legge senza indicazione alcuna riferibile a un monte ore massimo fruibile, mentre la cosiddetta limitazione a 18 ore contenuta nel CCRL, si intende nei casi in cui il beneficiario scelga autonomamente la fruizione di dette giornate in ore.

L'art. 49 della L.r. 9/15 ricalca, infatti, quanto stabilito dal Decreto legge n.112 del 2008 convertito in legge n.133 del 2008: *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (cd. Legge Brunetta)*. Lo stesso Ministro *pro tempore* per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con la **Circolare n. 8/2008**, intervenendo per fornire chiarimenti sulla nuova disciplina, ha precisato chiaramente i termini di fruizione dei permessi disciplinati dalla Legge n.104 del 1992 nel settore pubblico non escludendo, invece, la possibilità di usufruire di numero tre giorni mensili indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro giornaliero.

In considerazione, quindi, che la nuova Circolare n.5990, a parere della scrivente O.S., appare incompatibile con i principi contenuti nella normativa sopra citata (applicabile a tutti i lavoratori pubblici e privati), si chiede alla S.V. di volere sospendere in autotutela gli effetti della già citata circolare e convocare, con l'urgenza che il caso richiede, le OO.SS. evitando, così, l'innescarsi di un contenzioso con l'organizzazione sindacale e con gli stessi lavoratori interessati.

Contestualmente, si ravvisa la necessità di un'interpretazione autentica del CCRL vigente in relazione al comma 6 dell'articolo 47 (sezione I – capo IV) al fine di chiarirne la portata e contribuire alla definizione della questione.

Cordiali saluti.

I Segretari Generali

Dario Matranga – Marcello Minio